Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 12 gennaio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 settembre 1947
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947
registro Presidenza n. 12, foglio n. 161.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FANTINI Mario fu Francesco e di Donda Giovanna, nato a Gradisca d'Isonzo nel 1912, partigiano combattente. — Volontario nelle formazioni partigiane fin dal settembre 1943, con epiche gesta che sanno di leggenda liberava dai rigori dei campi di concentramento numerosi militari alleati prigionieri dei tedeschi. Raggiunto per valore dimostrato tutti i gradi della gerarchia di comando partigiano fino a quello di comandante di Divisione, conduceva le sue formazioni da lui forgiate in aggressivi strumenti di guerra, ad aspri cimenti che inflissero gravi danni al nemico sempre preponderante per numero e per mezzi. — (Veneto, settembre 1943-maggio 1945).

CROCE DI GUERRA

SIMONE Aldo di Nicola Carmelo e di Serrao Giuseppa, nato a Roma nel 1921, tenente di artiglieria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di una banda partigiana in settore strettamente vigilato dai nazifascisti, durante nove mesi di dura lotta clandestina, sapeva mantenere salda ed aggressiva la sua formazione molestando con ripetute azioni di disturbo ed atti di sabotaggio il nemico superiore per forza e per mezzi. All'arrivo delle truppe alleate concorreva alla occupazione degli edifici pubblici e militari e al rastrellamento dei nazifascisti. Nell'adempimento del suo dovere perdeva la vita in un incidente. — (Magliana - Roma, settembre 1943-giugno 1944).

(5160)

Decreto 9 settembre 1947
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947
registro Presidenza n. 12, foglio n. 162.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LUZZITELLI Roberto fu Giuseppe, nato a Capranica nel 1882, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano nelle squadre dei ferrovieri-socialisti proposto alla sorveglianza di un ampio tratto di linea ferroviaria, forniva preziose notizie nel traffico ed eseguiva sistematiche audaci azioni di sabotaggio a danno dei tedeschi. Accortosi che i nazifascisti avevano minato un importante ponte ferroviario, incurante del grave pericolo cui si esponeva, disattivava le mine, evitandone la distruzione. Identificato poco dopo da pattuglie nemiche veniva trucidato. Esempio luminoso di estrema dedizione al culto del dovere. — (Roma, 5 giugno 1944).

MAZZONI Gastone di Riccardo e di Biagio Fernanda, nato a Roma nel 1913, partigiano combattente. — Comandante di formazioni gappiste in un importante settore di Roma, si prodigava in ogni campo della lotta partigiana con la propaganda, l'organizzazione e l'esecuzione di colpi di mano e di atti di sabotaggio. In numerose azioni personalmente effettuate dava prova di eccezionale sprezzo del pericolo e le sue audaci gesta rifulsero particolarmente nella sottrazione di armi dai depositi nemici e in arditi attacchi effettuati in pieno giorno contro automezzi tedeschi in transito nelle vie della Capitale. Elevato esempio di eroismo e di dedizione alla causa della libertà. — (Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944).

VASSALLI Giuliano di Filippo e di Angelini Maria, nato a Perugia nel 1915, partigiano combattente. — Anima ardente di patriota si dedicò con instancabile audace attività alla lotta anti nazifascista. Subito dopo l'armistizio nel settembre 1943, al comando di una formazione di partigiani, ostacolò presso la porta di San Paolo con generosa disperata lotta, l'avanzata del tedesco invasore. Capo zona, membro del comitato militare cittadino e del C.L.N. fu ideatore, organizzatore ed esecutore coraggioso di numerose azioni di resistenza contro i tedeschi. Arrestato e trasportato nelle prigioni di via Tasso sopportò con fierezza le sofferenze della carne martoriata, salvando con il suo silenzio l'organizzazione militare del Partito. Esempio luminoso di dedizione alla Patria, di audacia, di fierezza e di elevato spirito di sacrificio. — (Roma, settembre 1943-giugno 1944).

(5161)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. **1514.**

Abrogazione degli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. **1515.**

Agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie da parte della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono applicabili alle operazioni di finanziamento comunque effettuate dalla seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) per la riparazione e ricostruzione di case di abitazione danneggiate o distrutte da azioni belliche.

Art. 2.

In caso di mancato pagamento alle scadenze e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, la seconda Giunta C.A.S.A.S. è autorizzata a riscuotere gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da essa concessi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte medesime anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

Art. 3.

Le rate di debito dovranno essere pagate in quote semestrali, scadenti la prima al 1° gennaio e la seconda al 1° luglio di ogni anno.

Art. 4.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2, i ruoli di riscossione sono approvati e resi esecutivi dall'intendente di finanza competente per territorio, su richiesta della seconda Giunta C.A.S.A.S.

Art. 5.

Gli immobili rimasti aggiudicati alla seconda Giunta C.A.S.A.S. in seguito a procedimento espropriativo, possono essere rivenduti mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata in base ad apposita deliberazione da adottarsi caso per caso dalla Giunta stessa.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta della seconda Giunta C.A.S.A.S., può consentire che l'acquirente del bene espropriato o rivenduto ai sensi del precedente art. 5 subentri nel mutuo contratto con la seconda Giunta predetta dall'originario proprietario per la parte di mutuo non ancora ammortizzata.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

De Gasperi — Tupini — Grassi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1516.

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione.

N. 1516. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 40.000, disposta in suo favore, con atto pubblico in data 4 marzo 1948, dal prof. Giuseppe Lanza, quale presidente del Comitato per le onoranze al prof. Dante Pacchioni, per l'istituzione di un premio di studio triennale, da intitolarsi al nome del « prof. Dante Pacchioni » e da conferirsi ad un laureato in medicina e chirurgia, che abbia svolto la dissertazione di laurea in clinica pediatrica ed eseguito, nell'Istituto di clinica pediatrica « Gerolamo Gaslini », e pubblicato, entro il triennio dal conseguimento della laurea, il miglior lavoro su argomenti di pediatria.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1517.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1517. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 nominali in titoli di Stato, disposta in suo favore dal prof. Antonio Gasbarrini, dal Municipio di Teramo e da altri, con atto pubblico in data 29 gennaio 1947, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome del « professore Salvatore Gasbarrini ».

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1518.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 1518. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 60.000 nominali, in titoli di Stato Rendita 5 %, disposta in suo favore, con atto pubblico in data 8 luglio 1944, dal dott. prof. Enrico Adami, in nome e in rappresentanza del Comitato per le onoranze al compianto prof. Adriano Valenti, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome del « prof. Adriano Valenti » medesimo, e da conferirsi, ogni due anni, alternativamente, ad uno studente di medicina e chirurgia e ad uno di farmacia, cittadino italiano, iscritto per l'anno accademico in cui concorre, ad una Università d'Italia, che negli esami di farmacologia abbia riportato una votazione non inferiore a ventisette trentesimi e che sia di disagiata condizione economica.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1519.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1519. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 nominali, in titoli di Stato, disposta in suo favore, con atto pubblico in data 18 maggio 1947, dal prof. Walter Bigiavi e dalla signora Yvette Mondolfi Bigiavi, per l'istituzione di un premio di studio biennale, da intitolarsi « Premio di studio Edoardo ed Evelina Bigiavi » e da conferirsi ad un laureato in giurisprudenza, che abbia preparato e presentato la migliore dissertazione scritta di laurea in diritto commerciale, a condizione che nell'esame finale di laurea abbia riportato almeno i pieni voti, pari, di regola, a 99/110.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1948.
Sostituzione del presidente della Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita andati smarriti o distrutti per eventi bellici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito in legge con la legge 11 marzo 1942, n. 241, riguardante l'istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita andati smarriti o distrutti per eventi bellici;

Visti i decreti Presidenziali 26 aprile 1943 e 22 gennaio 1945, riguardanti la nomina dei componenti la Commissione predetta;

Considerato che in seguito alle dimissioni presentate dal consigliere della Corte Suprema di cassazione dott. Giacinto Santoro, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo presidente della Commissione stessa;

Vista la designazione del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Il consigliere della Suprema Corte di cassazione dott. Renato Faccini è nominato presidente della Commissione istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, in sostituzione del dott. Giacinto Santoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1948
Registro Presidenza n. 21, foglio n. 85. — FERRARI

(37)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1948.
Concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Nera.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 6 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda della « Terni » Società per l'industria ed elettricità con sede in Roma, via Due Macelli n. 66, intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque di un tratto del fiume Nera dal ponte Spagnolo a m. 300 a valle delle opere di presa;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Macerata;

Presa visione del deposito di L. 12.000 (dodicimila) quietanza n. 45/6740 di posizione del 18 ottobre 1948, effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Terni, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 6 ottobre 1948, stipulato presso la Prefettura di Macerata, l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del fiume Nera per il tratto dal ponte Spagnolo a 300 m. a valle delle opere di presa vengono date in concessione a scopo di piscicoltura alla « Terni » Società per l'industria ed elettricità.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 6000 (seimila), nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Macerata è incaricato della esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 38

(39)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1948.
Applicazione in alcuni Comuni delle norme di cui alla legge 9 agosto 1948, n. 1078, sulla proroga degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti, nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Viste le proposte delle prefetture, formulate di intesa con gli Uffici provinciali del Genio civile;

Decreta:

Le norme di cui alla legge sopracitata sono applicabili nei seguenti Comuni:

Provincia di Brindisi:

Carovigno, Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano, Latiano, Oria, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni.

Provincia di Firenze:

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenzuola, Fucecchio, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, Marradi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, San Casciano Val di Pesa, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle Val di Pesa, Vernio, Vicchio.

Provincia di Forlì:

Borghi, Cesenatico, Coriano, Gambettola, Longiano, Misano Adriatico, Roncofreddo, Saludecio, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone, Verucchio.

Provincia di Frosinone:

Alatri, Anagni, Arpino, Atina, Cassino, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Esperia, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Paliano, Pico, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, San Giovanni Incarico, Sora, Torrice, Vallecorsa, Veroli.

Provincia di Latina:

Castelforte, Cisterna, Cori, Fondi, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Pontinia, Sabaudia, Sezze, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina.

Provincia di Mantova:

Ostiglia.

Provincia di Massa Carrara:

Aulla, Montignoso, Pontremoli, Villafranca.

Provincia di Milano:

Abbiategrasso, Agrate Brianza, Arluno, Besana in Brianza, Bollate, Bovisio, Brugherio, Busto Garolfo, Carate Brianza, Casalpusterlengo, Cassano d'Adda, Castano Primo, Cernusco Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Codogno, Cologno Monzese, Concorezzo, Corbetta, Cornaredo, Cornate d'Adda, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Giussano, Gorgonzola, Inveruno, Inzago, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Magenta, Magnago, Meda, Melegnano, Melzo, Monza, Muggiò, Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pioltello, Rescaldina, Rho, San Colombano al Lambro, San Giuliano Milanese, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Trezzo d'Adda, Triuggio, Usmate Velate, Vaprio Adda, Villasanta, Vimercate.

Provincia di Pesaro Urbino:

Cagli, Colbordolo, Fossombrone, Lunano, Macerata Feltria, Montecalvo, Montecopiolo, Montelabbate, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Tavoleto, Urbania.

Provincia di Potenza:

Acerenza, Avigliano, Barile, Corleto Perticara, Forenza, Genzano di Lucania, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Lavello, Melfi, Moliterno, Muro Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Pietragalla, Rapolla, Rionero in Vulture, Rotonda, Sant'Arcangelo, Senise, Venosa.

Provincia di Siracusa:

Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Sortino.

Provincia di Treviso:

Breda di Piave, Carbonera, Chiarano, Fontanelle, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paese, Preganziol, Resana, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Polo di Piave, San Vendemiano, Silea, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Udine:

Aiello, Aquileia, Attimis, Barcis, Basiliano, Bordano, Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Dogna, Faedis, Fiume Veneto, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Latisana, Maniago, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Nimis, Palmanova, Pasiano, Pocenia, Pontebba, Pordenone, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Resiutta, Rivignano, Ruda, Sacile, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Tarcento, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Udine, Venzone, Visco, Zoppola.

Provincia di Verona:

Albaredo d'Adige, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Nogara, Peschiera del Garda, Sant'Ambrogio Valpolicella, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vestenanuova, Vigasio, Villabartolomea, Villafranca di Verona, Zevio.

Roma, addì 23 novembre 1948

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(53)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1948.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Herz Engelbert, con sede in Merano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta individuale Herz Engelbert, macelleria, con sede in Merano, via delle Corse n. 78, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta individuale Herz Engelbert, con sede in Merano, via delle Corse n. 78, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il sig. Kebat Lodovico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1948

Il Ministro: PELLA

(56)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1948.

Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Paolo Wolther, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Paolo Wolther, commercio articoli tecnici per forniture industriali, con sede in Milano, via Scarlatti n. 12, e nominato sequestratario il dottor D'Elia Raimondo;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad altra persona l'incarico di sequestratario della suindicata azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta individuale Paolo Wolther, con sede in Milano, il dott. Raco Giuseppe, in sostituzione del dott. D'Elia Raimondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1948

Il Ministro: PELLA

(55)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1949.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Grosseto, approvato con regio decreto 13 aprile 1902, e il primo, secondo e terzo elenco suppletivi approvati rispettivamente coi regi decreti 4 giugno 1914, 16 ottobre 1921 e 17 dicembre 1936;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1943, n. 1908, col quale veniva ordinato il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo nell'Ufficio della prefettura di Grosseto;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Grosseto;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del quinto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 gennaio 1949

Il Ministro: TUPINI

Schema di quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Sorgente « La Vena »	Fosso Rigovilla	Roccastrada	Dalle origini fino allo sbocco
2	Sorgente « Allume »	Mar Tirreno	Isola del Giglio	Id.
3	Sorgente « Folavento »	Torrente Pavone	Montieri	Id.

Visto, *il Ministro*: TUPINI

(28)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1949.

Applicazione del sovraprezzo sull'importo dei biglietti di viaggio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1441;

Decreta:

Articolo unico.

Sono fissati nelle domeniche 23 gennaio, 6 febbraio e 20 febbraio 1949 i giorni di applicazione dei sovraprezzi, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1441, sull'importo dei biglietti di viaggio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1949
Registro Bilancio trasporti n. 9, foglio n. 125. — CASABURI

(72)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 144 del 31 dicembre 1948 riguardante i prezzi delle merci del programma E.R.P. e del programma U.N.R.R.A.

MERCI PROGRAMMA E.R.P.

In relazione agli accordi intervenuti con le amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale prezzi con provvedimento n. 144 del 31 dicembre 1948, ha fissato i seguenti prezzi per le merci importate con il programma E.R.P.

2. *Penicillina in fiale da 200.000 unità.* — Prezzo di vendita al consumo del 1° lotto di penicillina in fiale da 200.000 unità distribuita dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 235 per fiala.

E' prevista la distribuzione gratuita di n. 59.398 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

3. *Penicillina in fiale da 500.000 unità.* — Prezzo di vendita al consumo del 1° lotto di penicillina in fiale da 500.000 unità distribuita dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 500 per fiala.

E' prevista la distribuzione gratuita di n. 13.798 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

4. *Penicillina in fiale da 1.000.000 di unità.* — Prezzo di vendita al consumo del 1° lotto di penicillina in fiale da 1.000.000 di unità distribuita dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 950 per fiala.

E' prevista la distribuzione gratuita da n. 4340 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

5. *Streptomicina.* — Prezzo di vendita al consumo del 2° lotto di streptomicina distribuita dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 1.160 per fiala.

E' prevista la distribuzione gratuita di n. 54.400 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Resta immutato il prezzo stabilito per il 1° lotto.

6. *Estratto di fegato in fiale da 10 cc.; 2 unità per cc.* — Prezzo di vendita al consumo del 1° lotto di estratto di fegato in fiale da 10 cc., contenenti 2 unità per cc. distribuite dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 275 per fiala.

E' prevista la distribuzione gratuita di n. 40.995 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

7. *Insulina in fiale da 400 unità.* — Prezzo di vendita al consumo del 1° lotto di insulina in fiale da 400 unità distribuita dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 487 per fiala.

MERCI PROGRAMMA U.N.R.R.A.

Con lo stesso provvedimento n. 144, il Comitato interministeriale dei prezzi, ha fissato come appresso il prezzo di cessione per la merce U.N.R.R.A. sottoelencata.

370. *Zucchero.* — Prezzo di cessione per tonnellate 2339,763 di zucchero ceduto all'Amministrazione aiuti internazionali per fini assistenziali, L. 41 al kg.

L'importo complessivo sarà versato al Fondo lire.

(57)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rieti e Cittaducale

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Rieti e Cittaducale, della estensione di ettari 850, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal ponte Cavallotti (Rieti) sul fiume Velino, risalendo la riva destra del medesimo fino alla confluenza col fiume Salto; segue detto fiume fino al ponte Figoreto; segue quindi la mulattiera pedemontana per Cittaducale fino al casale Giannantoni; riscende nel fosso sottostante fino al canale di scarico della Società Terni; traversa in linea retta il fiume Velino ed imbocca la vicinale Campaello che sbocca sulla Salaria; segue detta strada fino a Rieti (ponte Cavallotti).

(31)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 7

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	574,90	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	142 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli dell'11 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77 —
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	95,40
Redimibile 3,50 % 1934	70,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,75
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,20
Id. 5 % convertiti 1951	99,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione dell'11 gennaio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Perugia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e le successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Perugia, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado del posto messo a concorso o di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali, provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, i quali rivestano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni o delle Provincie, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 *sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 1 *sub* 183, commi secondo e terzo della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno, appartenente ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 *sub* 174 ed 1 *sub* 183, comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di giorni cinquanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata dalla ricevuta di un vaglia postale ovvero di un vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, allegare alla domanda il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco o dal presidente della Deputazione provinciale, vistato dal prefetto, dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco o del presidente della Deputazione provinciale, parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento organico comunale per la parte che riguarda la materia e per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

I predetti documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra;

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*) art. 2 del presente decreto dovranno produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ai concorsi già indetti coi decreti Ministeriali in data 10 dicembre 1947 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 30 dello stesso mese, 29 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1948, 1° settembre 1948, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 209, 210, 211, 212, in data 8, 9, 10 ed 11 settembre 1948, potranno astenersi dal presentare i documenti ed i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono stati allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, che abbiano partecipato agli anzidetti concorsi non sono, peraltro, esentati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 3.

Roma, addì 27 dicembre 1948

Il Ministro: SCELBA

(61)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.